

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

Parte I - Premessa

1. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno svolge attività di ricerca, di studio e di formazione mediante l'utilizzo degli strumenti della formazione a distanza, secondo i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio, di cui all'art. 4 e al relativo allegato tecnico, del D.M. 17 aprile 2003. A tale fine adotta le iniziative idonee a rendere accessibili i servizi offerti agli studenti nei corsi di studio a distanza, a favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro ed a potenziare la formazione professionale dei lavoratori, in relazione alle condizioni del sistema sociale ed economico nazionale, comunitario ed internazionale.
2. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno si ispira ai principi e ai valori riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e degli altri atti e convenzioni internazionali sui diritti umani, con particolare riferimento alle norme poste a tutela della conoscenza, della ricerca, della formazione e della cultura, in quanto fondamento essenziale della pacifica convivenza fra esseri umani.
3. I principi etici contenuti nel presente codice costituiscono modelli di comportamento sostenuti dall'Università e condivisi dalla comunità scientifica internazionale. L'Università richiede ai professori, ai ricercatori, ai tutors, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti, nonché ad ogni altro membro dell'Ateneo, nell'adempimento dei rispettivi doveri, e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito di organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere tali principi.
4. Il presente Codice Etico si propone quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta applicabile, a integrazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari riguardanti la comunità universitaria.

Parte II - Regole di condotta

Art. 1

Diritti e Doveri fondamentali

1. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno ritiene essenziali ai fini del conseguimento delle proprie finalità l'integrità morale, l'onestà intellettuale, il rispetto reciproco.
2. Tutti i componenti dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno hanno diritto ad essere trattati con eguale rispetto e considerazione, e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, quali l'età, il colore, la nazionalità, l'origine etnica, il genere, l'handicap, le convinzioni politiche e religiose.
3. Sussiste discriminazione quando, in vista dei fattori di cui al comma precedente, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra

MNH

persona in una situazione analoga, nonché quando un provvedimento, un atto, una prassi, un criterio o un comportamento - anche omissivo - possano mettere in una posizione di particolare svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al comma 2 del presente articolo.

4. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno adotta opportune strategie atte a disincentivare e, ove necessario sanzionare, comportamenti discriminatori o vessatori posti in essere nei confronti di un suo componente nell'ambito lavorativo da parte di soggetti in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanziano in forme di pressione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero da compromettere la salute, la professionalità, le condizioni esistenziali o la dignità del docente, del ricercatore, del personale tecnico-amministrativo o dello studente.

5. I professori, i ricercatori, i tutors, il personale tecnico-amministrativo, gli studenti dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno hanno un dovere di correttezza nei confronti dei singoli appartenenti all'istituzione universitaria e sono tenuti a uniformarsi a criteri di lealtà, probità e imparzialità. Hanno inoltre il dovere di mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle disposizioni organizzative dell'Ateneo ed a svolgere i compiti inerenti al proprio ruolo e ad osservare scrupolosamente tutte le norme che disciplinano l'attività universitaria, ed a contribuire a proporre l'eventuale aggiustamento di dette norme per una migliore funzionalità.

6. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno pone in essere misure adeguate a definire, prevenire e sanzionare ogni forma di violazione dei doveri qui sanciti, nonché a fornire alle persone offese assistenza e protezione.

Art. 2

Doveri del personale docente

1. Primo dovere del personale docente è l'adempimento coscienzioso del proprio impegno formativo volto a favorire il percorso di crescita dello studente, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo. I professori, i ricercatori e i tutors dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno sono tenuti, tra l'altro, a svolgere la propria attività avendo come punto di riferimento la maturazione scientifica e culturale degli studenti; ad effettuare tutte le attività didattiche dei corsi in modo da rispettare pienamente il dovere di seguire gli studenti nel percorso formativo, nell'espletamento degli esami e nella elaborazione della tesi di Laurea, assicurando loro tutto il sostegno didattico e culturale necessario.

Art.3

Tutela del merito

1. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno valorizza il merito quale unico criterio di valutazione delle capacità e ritiene inaccettabile ogni forma di favoritismo, in quanto lesiva dei fondamenti della vita accademica e della dignità personale.

2. In particolare, è condannato ogni comportamento indirizzato a concedere o promettere, direttamente o attraverso l'intervento di terze persone, utilità di qualsiasi genere, lecite o illecite, in cambio di favori di qualsivoglia natura.

MNT

3. Al fine di assicurare il rispetto di questi principi, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno pone in essere misure adeguate:

- a) a garantire la massima trasparenza e neutralità nella composizione e nei lavori di commissioni d'esame o di concorso, nonché di qualsiasi altro organo decisionale;
- b) ad impedire ogni tentativo di interferire dall'esterno sull'attività e sulle decisioni di tali organi.

Art. 4 **Etica della ricerca**

1. I professori, i ricercatori e i tecnici dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno sono responsabili della qualità, della trasparenza e delle implicazioni etiche e sociali della propria attività scientifica. Essi sono tenuti a rispettare il metodo e le buone pratiche delle scienze ed a mantenere aggiornate le proprie conoscenze.

2. Chi svolge attività di ricerca nell'Università Telematica Internazionale Uninettuno è tenuto a renderne noti alla comunità scientifica i risultati, i metodi e i protocolli, ad accettare il confronto sui risultati acquisiti e ad accogliere le critiche scientificamente motivate.

3. I ricercatori hanno il dovere di assicurare che il loro lavoro sia in linea con i valori e i principi posti alla base dello Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno e delle professioni alle quali appartengono.

4. I ricercatori possono partecipare a progetti di ricerca esclusivamente in nome e per conto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno, tenuto conto che la valutazione del sistema universitario, operata dall'ANVUR, si basa sostanzialmente sulle performance delle sedi universitarie in materia di didattica e di attività di ricerca.

5. In base a quanto previsto dall'art.6 c.10 della Legge n. 240/10, le attività di ricerca se svolte presso Enti pubblici o privati, devono essere preventivamente autorizzate dal Rettore; se svolte presso altri Atenei, è necessaria la sottoscrizione di apposita convenzione tra gli atenei interessati.

Art. 5 **Tutela della proprietà intellettuale e condanna del plagio**

1. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno si attiene alle disposizioni di legge in materia di proprietà intellettuale e plagio e, i membri del corpo docente e amministrativo e gli studenti, sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia.

2. Tutti i componenti della comunità universitaria hanno diritto di essere riconosciuti come autori dei risultati delle proprie ricerche e come titolari di eventuali brevetti. Qualora trattasi di prodotti derivanti da attività istituzionali, l'Università potrà utilizzare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, le creazioni e invenzioni, prodotte dal proprio personale docente e/o studente.

3. I risultati dell'attività scientifica svolta nell'Università, dal personale docente, ricercatore e tutors, non possono essere divulgati senza l'indicazione degli apporti individuali di ciascuno dei ricercatori che hanno contribuito a conseguirli.

4. L'Università condanna, quale ingiustificabile lesione dei principi della vita scientifica, ogni forma di plagio e di appropriazione, anche se parziale, indiretta o dovuta a semplice negligenza, dei risultati dell'attività scientifica e intellettuale altrui.

Art.6 Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi ogni qualvolta l'interesse privato di un appartenente alla comunità universitaria contrasti in maniera reale o potenziale con l'interesse, non solo economico, dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
 2. Il conflitto può essere causato in via esemplificativa:
 - a) da rapporti di lavoro o di consulenza con altre Università e con enti di formazione o di ricerca potenzialmente o effettivamente concorrenti con l'Ateneo;
 - b) da attività professionali privatamente esercitate in oggettiva concorrenza con le attività istituzionalmente svolte in Ateneo;
 - c) dalla utilizzazione di informazioni acquisite in Ateneo in vista di vantaggi personali o a favore di terzi;
 - d) dalla negoziazione e dalla stipula di contratti che si risolvano, al di fuori di quanto consentito dalle normative, in vantaggi personali o di terzi.
 3. Chi ritenga di trovarsi o di potersi trovare in una situazione di effettivo o potenziale conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Ateneo è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli organi competenti.
-

Art. 7 Rispetto della riservatezza

1. Tutti i membri dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno sono tenuti a:
 - a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
 - b) non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
 - c) non rivelare informazioni, conoscenze, tecnologie, brevetti, know-how, materiali, elaborazioni scritte e orali, disegni e ogni altro genere di informazioni o documenti di carattere tecnico o meno, relativamente a programmi didattici, metodologie di insegnamento a distanza, sistemi di apprendimento multimediale o comunque relativamente all'attività svolta dall'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO;
 - d) consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di privacy.

Art.8 Uso delle risorse economiche istituzionali

1. Gli appartenenti alla comunità accademica devono usare le risorse economiche istituzionali, di provenienza pubblica o privata, ed i beni strumentali secondo criteri di

mmh

responsabilità, trasparenza, economicità e diligenza; ciò anche al fine di poter giustificare l'uso efficiente ed efficace delle stesse e poter produrre idonea documentazione o rendicontazione su richiesta dei competenti organi o uffici di controllo.

2. A nessun componente dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno è consentito utilizzare risorse strumentali o economiche dell'Ateneo per fini di natura personale o per scopi non istituzionali, o in ogni caso non espressamente consentiti dalla normativa vigente in materia.

Art.9

Uso del nome e della reputazione dell'Università

1. Tutti i componenti della comunità accademica sono tenuti a rispettare il buon nome dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno e a non recare danno alla sua reputazione.

2. Salvo espressa autorizzazione, a nessun componente della comunità accademica è consentito utilizzare il logo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno al di fuori dei rapporti istituzionali.

Art. 10

Doni e benefici

1. Tutti i membri dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno debbono astenersi dal richiedere o accettare offerte di beni o benefici che possano influenzare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività universitarie cui sono preposti.

Art.11

Diritti e doveri degli studenti

1. E' diritto degli studenti disporre dei migliori strumenti necessari per la loro formazione.

2. E' dovere degli studenti rispettare l'Università e il suo personale docente e tecnico amministrativo e rispettarsi vicendevolmente.

3. E' altresì dovere degli studenti partecipare attivamente alle attività formative, mantenere la massima regolarità possibile nel loro percorso di studi e rispettare rigorosamente le norme che disciplinano le lezioni, la cooperazione alla ricerca e lo svolgimento degli esami, evitando in particolare qualsiasi atto suscettibile di falsare la valutazione della loro preparazione.

Parte III - Disposizioni attuative

Art.12

Osservanza e violazione del Codice Etico

MMA

1. Ogni componente della comunità accademica è tenuto a osservare le disposizioni del presente Codice Etico e può altresì rivolgersi al Comitato Etico di cui al successivo art. 16 per ottenere consiglio circa l'applicazione del presente Codice Etico o la condotta appropriata in relazione alle fattispecie ricadenti nel relativo ambito di applicazione.

Art.13

Comitato Etico

1. Ai fini della corretta attuazione dei precetti deontologici contenuti nel presente Codice Etico è istituito un apposito Comitato Etico, nominato dal Rettore, composto da tre componenti, di cui uno anche esterno all'Ateneo, tutti opportunamente selezionati tra personalità di spicco e di indubbio rigore morale. L'incarico dei componenti è di durata triennale, a decorrere dalla nomina, rinnovabile e non da luogo a corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità.

2. Il Comitato Etico:

- a) ha funzioni consultive, di indagine e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del presente codice;
- b) svolge attività istruttoria nei confronti di coloro per i quali si renda necessario l'accertamento della violazione delle norme di cui al presente Codice e trasmette gli atti, unitamente ad una relazione motivata, al Senato Accademico;
- c) favorisce, sempre che il comportamento non costituisca illecito penale, civile o amministrativo, la ricomposizione amichevole del contenzioso. :
- d) sottopone agli organi competenti proposte di revisione o di integrazione del presente codice.

3. Qualora l'accertamento della violazione delle regole di condotta del presente Codice integri altresì l'ipotesi di illecito disciplinare, si applicherà la disciplina prevista per i procedimenti disciplinari. L'azione disciplinare e la relativa sanzione sono pertanto prevalenti rispetto al procedimento e alle sanzioni sulla violazione del presente Codice.

Art.14

Procedimento e sanzioni

1. Il procedimento disciplinato nel presente articolo si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il Rettore, ricevuta la segnalazione non anonima o comunque acquisita l'informazione di una eventuale violazione del presente Codice, dispone l'avvio del procedimento al Comitato Etico ovvero, qualora le condotte integrino gli estremi dell'illecito disciplinare, dispone la trasmissione degli atti all'Organo competente per materia.

3. Il Comitato Etico:

- comunica per iscritto, al soggetto interessato, l'indicazione delle disposizioni del presente Codice che si assumono violate;
- assegna all'interessato un termine non inferiore a quindici giorni per presentare eventuali osservazioni scritte, con facoltà di essere sentito dal Comitato etico;
- conclude la propria attività istruttoria disponendo l'invio di apposita relazione al Senato Accademico, contenente l'acquisizione della notizia, l'eventuale violazione, la difesa dell'interessato e ogni altro elemento utile alla decisione.

4. Il Senato Accademico, ex art.2, comma 4 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, delibera entro i 30 giorni successivi.
5. Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dall'invio della contestazione degli addebiti al soggetto nei cui confronti è stato avviato il procedimento per la violazione del presente Codice.
6. Le sanzioni, applicate nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità, dovranno altresì tenere conto della gravità della violazione e della sua reiterazione. Si ha reiterazione quando nell'ultimo biennio siano state accertate più condotte lesive degli stessi o di altri valori e principi di cui al presente Codice.
7. Le sanzioni consistono:
 - a) richiamo formale. Esso consiste in una nota di biasimo a firma del Rettore;
 - b) richiamo formale con segnalazione alla Comunità universitaria mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo;
 - c) sospensione dalla carica accademica o funzione organizzativa o di delega rettorale fino ad un massimo di un anno;
 - d) decadenza dalla carica accademica o funzione organizzativa ricoperta o della delega rettorale;
 - e) sospensione del diritto a essere eletto o nominato e a ricoprire per un triennio, qualsiasi carica accademica o funzione organizzativa o incarico istituzionale.
8. Qualora vengano irrogate le sanzioni di cui alle lettere c) d) ed e) di cui al precedente punto 7., la deliberazione assunta dal Senato Accademico viene pubblicata sul sito dell'Ateneo. La deliberazione del Senato Accademico viene in ogni caso trasmessa all'interessato e al Nucleo di Valutazione.
9. La documentazione relativa alla sanzione deve essere conservata nel fascicolo personale dell'interessato.

Art.15

Disposizioni finali

1. Il presente Codice Etico, dopo l'approvazione degli Organi Accademici, sarà emanato con decreto del Rettore e dovrà essere portato personalmente a conoscenza di tutto il personale docente (di ruolo, non di ruolo e a contratto), di tutto il personale amministrativo e degli studenti, attraverso la sua pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

MM